



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai Magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23740** del registro di Segreteria, promosso

da

Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria sedente in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, (calabria.procura@corteconticert.it);

- attore -

nei confronti di

MANZONI ANTONIO, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, nato a Catanzaro il 4 aprile 1992 e residente a Marcellinara (CZ) in via Dante Alighieri n. 36/c (cod. fisc.: MNZNTN92D04C352W), domiciliato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, c.g.c., al seguente indirizzo p.e.c., contenuto nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di

imprese e professionisti: antoniomanzoni92@pec.it, davanti alla

Sezione giurisdizionale regionale della Calabria – Corte dei conti,

in Catanzaro, via Edmondo Buccarelli n. 28

- convenuto contumace -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 13 febbraio 2024, dichiarata la contumacia del convenuto e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto di citazione, depositato il 26 settembre 2023, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. **MANZONI ANTONIO**, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, per un presunto danno erariale pari ad euro 28.649,51, o, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della pronuncia di condanna, agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio.

II. L'azione di responsabilità muove dalla **segnalazione di danno erariale** prot. n. 1349 dell'8 febbraio 2019, con la quale

l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ha rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di contributi comunitari, da parte del convenuto. In particolare, il P.M. ha rappresentato che, con decreto dirigenziale n. 11106 del 10 ottobre 2018, notificato il 14 novembre 2018 alla ditta presso il recapito p.e.c. antoniomanzoni92@pec.it, è stata disposta la revoca totale del precedente DDS n. 3058 del 9 aprile 2015, di scorrimento della graduatoria definitiva della Misura 112-121; che, con tale provvedimento, in ragione della domanda di aiuto, era stato concesso al convenuto un contributo complessivo pari ad euro 95.000,00, nell'ambito del PSR Calabria 2007 – 2013, annualità 2013, di cui euro 35.000,00, per la misura 112 (insediamento dei giovani agricoltori), ed euro 60.000,00, per la misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole); che il progetto finanziato riguardava la costruzione e l'ammodernamento di fabbricati rurali (una porcilaia) al servizio dell'azienda agricola; che l'ARCEA, quale ente pagatore, ha provveduto a corrispondere al convenuto, a titolo di anticipazione, la somma di euro 65.000,00, di cui euro 30.000,00 per la misura 121 e euro 35.000,00 per la misura 112; che, a seguito della attività di controllo amministrativo *in situ*, n. 3429/121/2009 dell'8 marzo 2018, l'amministrazione regionale ha accertato che il convenuto non era in possesso dell'autorizzazione sanitaria necessaria alla conduzione dell'attività di allevamento dei suini; che, pertanto, il funzionario

verificatore ha proposto l'avvio del procedimento di revoca dei benefici concessi, con il conseguenziale recupero delle somme già erogate; che l'amministrazione, con nota prot. n. 209043 del 14 giugno 2018, ha, quindi, provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di revoca, oltre che ad avanzare richiesta per l'incameramento delle polizze fideiussorie poste a garanzia delle somme oggetto di contributo, cui ha controdedotto il convenuto, con nota prot. n. 317673 del 24 settembre 2018; che quest'ultimo ha dichiarato di non aver potuto ultimare per tempo le opere propedeutiche all'ottenimento della autorizzazione sanitaria; che tali opere, non coperte da finanziamento, sono state, comunque, ultimate, con il conseguente inoltro al comune di Marcellinara e all'ASP della richiesta di autorizzazione sanitaria; che l'amministrazione regionale ha revocato la concessione del finanziamento, non ritenendo sufficienti le controdeduzioni del convenuto, e, con nota prot. n. 8143 del 6 dicembre 2018, ha chiesto al sig. Manzoni e alla compagnia di assicurazioni l'immediata restituzione della complessiva somma di euro 71.500,00; che, con nota prot. n. 131 del 10 gennaio 2019, anche ARCEA ha intimato al convenuto la restituzione del contributo erogato. Il P.M. ha aggiunto, infine, che il convenuto, con nota prot. n. 146239 del 9 aprile 2019, ha avanzato una istanza di verifica straordinaria per l'acquisizione della documentazione mancante in fase di collaudo, per la definizione positiva della pratica

relativa al beneficio revocato, cui l'amministrazione non risulta abbia dato seguito; che, a seguito delle plurime richieste di escussione delle garanzie presso la compagnia di assicurazione, quest'ultima ha comunicato ad ARCEA che solo una delle due escussioni risultava in termini, sicché si era provveduto al rimborso del solo importo di euro 35.000,00, relativo alla misura 112; che, pertanto, secondo la Procura erariale, il debito residuo del convenuto è pari ad euro 28.649,51, relativo alla sola misura 121, in ragione dell'ultima nota prot. n. 4696 del 17 maggio 2023 di ARCEA.

III. L'importo di euro 28.649,51, relativo al danno patrimoniale arrecato all'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, è stato oggetto di **contestazione preliminare di responsabilità**, notificata all'incolpato, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, rispettivamente, il 15 giugno 2023, a mezzo p.e.c., all'indirizzo telematico di cui all'art. 6, comma 4, c.g.c., e, il 7 luglio 2023, a mani della madre dell'incolpato capace e convivente, cui non hanno fatto seguito né le deduzioni difensive né l'istanza di audizione personale.

IV. Secondo il PM contabile, permangono tutti gli **elementi costitutivi della responsabilità amministrativa** in capo al convenuto, perché quest'ultimo ha ricevuto i già menzionati contributi pubblici al fine di realizzare il progetto contemplato dalla domanda di aiuto e avendo ben presenti le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento in esame. In particolare,

secondo l'attore pubblico, il sig. Manzoni era **assolutamente consapevole della sussistenza del termine entro il quale bisognava presentare i permessi e i nulla osta necessari alla esecuzione degli investimenti**, fissato entro la data della richiesta di erogazione del 1° stato di avanzamento lavori, e del fatto che il mancato rispetto delle scadenze avrebbe comportato la decadenza totale e la revoca del contributo, come da comunicazione di concessione del finanziamento prot. n. 139678 del 5 maggio 2015, sottoscritta per accettazione dal beneficiario. Il P.M. ha, inoltre, dichiarato che dal controllo amministrativo *in situ* dell'8 marzo 2018, e cioè in una data successiva alla erogazione delle anticipazioni del contributo risalenti al 17-31 dicembre 2015, il convenuto non era ancora in possesso **dell'autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell'attività di allevamento dei suini**; che il convenuto ha giustificato tale carenza in ragione di presunte difficoltà economiche che non avrebbero consentito di ultimare le opere propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria; che, pertanto, risulta evidente il ritardo nel perfezionamento delle opere necessarie all'avvio dell'attività incentivata. Ne deriva che, premessa la giurisdizione della Corte dei conti in materia, la ditta Manzoni **ha percepito indebitamente i contributi erogati da ARCEA contravvenendo alle norme e alle disposizioni stabilite dall'atto di concessione del finanziamento, con particolare riguardo alla rigorosa**

tempistica imposta per la realizzazione dell'investimento;

che il convenuto ha **intenzionalmente violato gli impegni e**

gli obblighi assunti al momento della presentazione della

domanda di aiuto e con la sottoscrizione per accettazione

della comunicazione della concessione del beneficio

economico; che, peraltro, non risulta che il convenuto abbia

impugnato il provvedimento di revoca totale dei benefici

economici accordati; che, pertanto, **il danno patrimoniale va**

quantificato nell'importo di euro 28.649,51, secondo il

computo aggiornato trasmesso da ARCEA; che, infine,

l'azione amministrativa di recupero delle somme indebitamente

percepite dal convenuto non preclude l'esercizio dell'azione

erariale, ferma restando la necessità che l'amministrazione, in

fase esecutiva, tenga conto delle somme già per altre vie

recuperate.

V. Con decreto presidenziale n. 368/2023 del 26 settembre

2023, ritualmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di

citazione, il 3 ottobre 2023 a mani della madre capace e

convivente, è stata fissata l'udienza del 13 febbraio 2024 per la

discussione del giudizio. Il convenuto, nonostante sia stato

regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.

VI. All'udienza del 13 febbraio 2024, poiché il convenuto non

si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto

di citazione e del decreto di fissazione d'udienza, ne è stata

dichiarata la contumacia. Il Procuratore regionale ha, quindi,

insistito per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, riportandosi ai contenuti dell'atto di citazione. La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il Collegio ritiene che l'azione erariale sia meritevole di **integrale accoglimento**, considerato, in via preliminare, che, secondo il fermo orientamento della Corte Suprema di Cassazione, *“tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994).”* (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228). **a)** Appare del tutto fondata l'affermazione della Procura regionale in ordine alla sussistenza del danno erariale consistente nella **indebita erogazione di contributi a valere sul PSR 2007/2013 e in favore del convenuto**. Infatti, risulta *per tabulas* che il signor Manzoni ha violato gli obblighi nascenti dalla procedura concorsuale in esame, per l'ottenimento e il mantenimento dei contributi in questione, perché ha realizzato investimenti fondiari non conformi al progetto approvato dalla Regione Calabria e finanziato da ARCEA, perché parziali e non

costituenti un lotto funzionale, secondo le regole della procedura sopra richiamata. **b)** Dalla documentazione versata in atti dall'Accusa erariale emerge, infatti, che il convenuto ha percepito indebitamente l'agevolazione erogata, perché non ha realizzato nei tempi previsti dalle procedure di gara il progetto finanziato. Risulta, in particolare, dalla lettera di concessione del finanziamento prot. n. 0139678 del 5 maggio 2015, restituita sottoscritta per accettazione dal sig. Manzoni, che *“Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di restituzione della presente o dalla data di ricezione del nuovo quadro economico dell'investimento, nei casi in cui questo abbia subito modifiche in sede istruttoria della domanda di aiuto.”* e che *“il mancato rispetto delle scadenze previste potrà comportare la decadenza totale e la revoca del contributo.”*. Inoltre, la lettera di finanziamento ha precisato che *“In base alle modalità di acquisizione si considerano ultimati gli investimenti quando: a) tutti i beni siano stati consegnati ovvero realizzati, installati e funzionanti; b) tutti i servizi siano stati erogati; c) i costi siano stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria; d) i costi siano stati integralmente pagati.”*. La tabella “A”, allegata alla medesima lettera, ha precisato che la parziale esecuzione dei lavori e il ritardo nei tempi di esecuzione degli investimenti, salvo proroga, comporta, se accertato con controllo amministrativo *in loco ex post*, la decadenza dal contributo a

condizione che i lavori eseguiti parzialmente non configurino un “lotto funzionale”. Tra le prescrizioni e gli obblighi in capo al beneficiario, derivanti dal procedimento istruttorio, vi era anche quello della produzione dei permessi e dei nulla osta necessari alla esecuzione degli investimenti o insieme alla presentazione della domanda di aiuto o, comunque, “entro la data della richiesta di erogazione del 1° stato di avanzamento lavori.”. Dal “Rapporto di controllo e accertamento lavori”, versato in atti, emerge che il convenuto avrebbe dovuto ultimare i lavori l’8 giugno 2016, considerato che l’accettazione del contributo mediante sottoscrizione e restituzione della lettera di concessione del finanziamento all’amministrazione regionale, è avvenuta l’8 giugno 2015; che avrebbe dovuto presentare la domanda di pagamento unitamente alla documentazione giustificativa entro il 7 agosto 2016; che tale ulteriore termine non è stato rispettato, posto che la domanda di collaudo delle opere e di pagamento a saldo è stata presentata solo il 30 ottobre 2017, a seguito di un primo avvio del procedimento di revoca del contributo, giusta nota prot. n. 0336677 del 27 ottobre 2017, come si evince dalle controdeduzioni del convenuto dell’8 novembre 2017, versate in atti. Inoltre, il verbale di controllo *in situ* dei lavori finanziati, dell’8 marzo 2018, ha accertato che “Al momento della Verifica l’Azienda non risulta avere il parere autorizzativo per l’esercizio dell’attività (allevamento di suini) in quanto carente dell’Autorizzazione del parere sanitario da parte

dell'ASP territoriale competente". In ragione di tale evidente violazione degli obblighi del convenuto, il funzionario verificatore ha proposto *"la decertificazione della spesa con recupero delle eventuali somme già erogate."* L'inadempimento, contestato dall'amministrazione con l'avvio del procedimento di revoca del contributo, è stato riconosciuto dallo stesso sig. Manzoni nelle controdeduzioni del 21 settembre 2018, presentate nel procedimento in autotutela dell'amministrazione, ove, tra l'altro, si legge che la documentazione propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria è stata presentata solo in data 10 settembre 2018 (e, quindi, a distanza di oltre due anni dal termine di ultimazione del progetto finanziato), che *"l'assenza di tale documentazione al momento del collaudo delle opere da parte dell'ing. Antonio Moretti di A.T. COGEA era dovuta alla mancata realizzazione di alcune opere non oggetto di finanziamento (strada di accesso, allaccio acquedotto, allacci fognari, servizi igienici, ecc.)"* e che *"dette opere non oggetto di finanziamento, sono state solo ora ultimate"*. Peraltro, il convenuto ha confermato tali circostanze anche nella istanza di verifica straordinaria del 9 aprile 2019, dalla quale si evince che solo il 4 febbraio 2019 la ditta del convenuto ha ottenuto il prescritto parere sanitario da parte dell'ASP. Le sopra indicate circostanze di fatto, suffragate da inequivocabili elementi di prova, rendono evidente che il convenuto ha utilizzato le somme concesse dalla Regione in maniera totalmente difforme dalle

finalità istituzionali per le quali era stato accordato, non ultimando i lavori nei termini perentori indicati negli atti del procedimento in esame, neanche in maniera parziale ma almeno sufficiente alla realizzazione di un “lotto funzionale”. Risulta, inoltre, che il convenuto non ha avviato l’attività incentivata, cui il progetto era funzionale, in violazione del provvedimento di concessione del contributo e dei relativi obblighi convenzionali contratti con la sottoscrizione di quest’ultimo. **c)** A ciò si aggiunga che, alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il sig. Manzoni non aveva realizzato compiutamente gli interventi autorizzati e che non aveva ottenuto nei termini la prescritta autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività incentivata. Ne deriva che è facile, inoltre, desumere che la loro rendicontazione non sia avvenuta in maniera del tutto veritiera, come risulta dal verbale di verifica *in situ* dell’8 marzo 2018. Infatti, il convenuto sembra avere rendicontato la completa realizzazione degli interventi contemplati dal progetto finanziato mentre, dalla documentazione in atti, emerge che non ha neppure presentato, nei termini indicati dal provvedimento di finanziamento, e cioè entro la data della richiesta di erogazione del 1° stato di avanzamento dei lavori, la pratica per l’ottenimento dell’imprescindibile autorizzazione sanitaria, senza la quale non poteva esercitare l’attività agevolata (allevamento di suini). **d)** Come si è detto, infine, i fatti costitutivi dell’illecito erariale

contestato sono stati ammessi dal convenuto in sede di contraddittorio con l'amministrazione regionale, sicché l'intervento eseguito dal convenuto, per le difformità emerse in maniera inconfutabile dall'accertamento *in situ*, non consente di ritenere che i lavori eseguiti costituiscano un lotto funzionale. Da ciò deriva che, a norma del provvedimento di finanziamento, è legittima la decadenza dall'intero beneficio economico e la conseguente revoca dell'agevolazione accordata. **e)** Appare, inoltre, evidente il nesso di causalità esistente tra la condotta illecita del convenuto e il danno cagionato a ARCEA, derivante dalla mancata instaurazione *ab origine* del vincolo sinallagmatico tra concessione della agevolazione e progetto di investimento, finalizzato, secondo le norme comunitarie e interne, alla crescita degli insediamenti agricoli e al sostegno dei giovani agricoltori, e non realizzato, con evidente distrazione delle pubbliche risorse. **f)** Del pari fondata è l'azione risarcitoria con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità. Ad avviso di questo Collegio, infatti, **appare sufficientemente provato il dolo del convenuto**. A sostegno di tale affermazione militano diversi elementi di fatto sottoposti al vaglio collegiale dalla Procura regionale. Infatti, il convenuto ha posto in essere la condotta illecita distrattiva pur essendosi espressamente impegnato a realizzare il progetto agevolato nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso Pubblico, nella domanda di agevolazione e nel provvedimento di concessione del

finanziamento, sottoscritto per accettazione ai fini dell'avvio dell'investimento e della erogazione del contributo, ed essendo pienamente consapevole delle conseguenze dannose per l'erario sanzionate dalle clausole relative alla revoca e alle sanzioni contenute negli atti del procedimento amministrativo in esame. Gli elementi probatori acquisiti dimostrano, pertanto, la volontà del signor Antonio Manzoni di usare i fondi erogati in maniera diversa da quella consentita dalla normativa sopra richiamata, in frontale violazione dei doveri di lealtà e di cooperazione gravanti sul beneficiario di provvidenze pubbliche e di precisi obblighi contrattuali assunti con la pubblica amministrazione. Il convenuto, con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, restituita per accettazione all'amministrazione concedente, era pienamente consapevole degli obblighi cui era tenuto in ragione della concessione della provvidenza pubblica. In particolare, era pienamente consapevole dei tempi entro cui avrebbe dovuto realizzare il progetto ammesso a finanziamento (dodici mesi dalla comunicazione del finanziamento), degli obblighi relativi alla puntuale realizzazione degli interventi ammessi, di comunicazione di eventuali variazioni essenziali del progetto e dell'ottenimento della preventiva autorizzazione alle predette variazioni progettuali, di presentazione delle istanze per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e/o concessioni amministrative richieste per la realizzazione degli

interventi ammessi, entro la data di presentazione della domanda di pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori. Tali obblighi sono stati del tutto violati dal convenuto pur nella piena consapevolezza, dimostrata dall'espressa accettazione degli stessi, della loro vincolatività ai fini del mantenimento del beneficio economico accordato. È appena il caso di osservare, inoltre, che il convenuto ha espressamente dichiarato, nelle domande di pagamento versate in atti, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto esposto, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, rispondeva al vero. Tale dichiarazione, sulla base della documentazione sopra indicata, appare non veritiera, e, quindi, funzionale a fuorviare l'amministrazione danneggiata, e rende ancor più evidente la condotta dolosa del convenuto, tesa a conseguire, comunque, le provvidenze economiche non dovute. Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che *“fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione.”*. A ciò si aggiunga, infine, che la consapevole violazione degli obblighi convenzionali emerge ulteriormente dalle dichiarazioni del convenuto, rese in sede di contraddittorio con l'amministrazione, con le quale ha confermato l'indebito

percepimento dei contributi. **g)** Del pari corretta è la **quantificazione del danno patrimoniale** arrecato ad ARCEA dal convenuto, consistente nell'importo erogato a quest'ultima al netto delle somme già recuperate. È, infatti, evidente che il convenuto non aveva diritto alla erogazione di alcun sostegno economico, posto che non ha realizzato l'intervento ammesso al contributo, rendendo, peraltro, dichiarazioni mendaci al riguardo. Il venir meno delle condizioni di ammissibilità dell'agevolazione, attesa la distrazione delle risorse dalle specifiche finalità pubbliche individuate dalla normativa comunitaria di riferimento e dagli atti della procedura concorsuale, comporta, infatti, la decadenza dal sostegno erogato, con la conseguente ripetizione delle somme indebitamente percepite. E', infatti, noto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, quando un programma di investimenti sia stato sostanzialmente disatteso, l'amministrazione concedente subisce un danno in misura almeno pari all'ammontare dei contributi che si palesano indebitamente erogati (cfr. in termini, Sezione giurisdizionale Puglia, n. 293/2014; id. in termini, Sezione III centrale di Appello, n. 838/2011) e che il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio, rende illegittimo il contributo concesso e l'importo relativo costituisce, quindi, danno per l'amministrazione (cfr. Sezione giurisdizionale Lazio, n. 1626/2010).

II. Pertanto, il convenuto deve essere dichiarato responsabile del danno patrimoniale cagionato alla Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) per l'importo di euro 28.649,51, oltre rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e interessi da corrispondere, sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

III. Il convenuto soccombente deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto signor **Manzoni Antonio**, in proprio e quale titolare della omonima ditta, al pagamento dell'importo di **euro 28.649,51** in favore della Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale

NOTA SPESE Giudizio n. 23740		
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	4	€ 64,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 35,63
ORIGINALE SENTENZA		€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 15,71
TOTALE		€ 392,01
DICONSÌ EURO TRECENTONOVANTADUE/01		
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente		

a margine.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024.

Il Presidente e relatore

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in data 14/02/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente